



Origine comune
Origine preferenziale

Origine comune

- E' necessario determinare l'origine di qualsiasi prodotto, destinato ad essere commercializzato sul mercato nazionale, in Paesi comunitari o in Paesi extracomunitari.
- Tutti i prodotti hanno un origine.

Origine comune

- La determinazione dell'origine è necessaria :
 - per la commercializzazione
 - per la tutela dei diritti del consumatore
 - per motivi doganali

Origine e provenienza

- Differenza fondamentale tra origine (luogo effettivo di produzione) e provenienza.
- L'errore più grossolano e comune a molti è quello di considerare l'origine italiana di un prodotto ,l'acquisto da un fornitore italiano
- Funzione del marchio come indicatore della provenienza imprenditoriale

Origine comune

- L'origine comune non dà diritto a trattamenti preferenziali. L'origine comune viene attestata da un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio , su richiesta dell'esportatore.
- In genere il certificato di origine viene richiesto da quei paesi con i quali la UE non ha accordi tariffari.

Origine comune

Quando parliamo di made in o origine comune dobbiamo partire dalla definizione di origine prevista dagli art. 23 al 26 del codice doganale comunitario.

Origine comune

- Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
- Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Origine comune

- o Goods originating in a **country** shall be those wholly obtained or produced in that country.
- o Goods whose production involved more than one country shall be deemed to originate in the **country** where they underwent their last, substantial, economically justified processing or working in an undertaking equipped for that purpose and resulting in the manufacture of a new product or representing an important stage of manufacture.

Prodotti interamente ottenuti

- a) i prodotti minerali estratti dal suolo o dal fondo marino del paese;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

Prodotti interamente ottenuti

- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
- g) i prodotti ottenuti a bordo di navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f), sempre che tali navi officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché le parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

Origine comune

- Da un punto di vista doganale il cambio della voce doganale (le prime quattro cifre del taric) rappresenta una lavorazione sufficiente al cambio di origine della merce
- Esempio : Taric 4802 (carta utilizzata per la stampa) con la lavorazione (stampa) si ottiene un libro taric 4901 – il libro è di origine italiana (made in Italy).

Origine comune

Per i prodotti diversi da quelli interamente ottenuti, vengono indicati negli allegati 10 e 11 del Reg CEE 2454/93 le deroghe alla regola generale precedentemente indicata dove per alcune voci doganali sono evidenziati regole più specifiche.

Origine comune

- **Allegato 9** contiene le note introduttive agli allegati 9 e 10;
- **Allegato 10** contiene l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti le materie tessili e loro manufatti della sezione XI non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario;
- **Allegato 11** contiene l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali, diversi dai tessili, non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario. (art. 39)

Origine Comune

Le prime due colonne degli elenchi che figurano negli allegati 10 e 11 descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce doganale o il capitolo della nomenclatura combinata, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata nella nomenclatura combinata per tale voce o capitolo.

Valore dei materiali non originari utilizzati si intende il valore in dogana al momento dell' importazione dei materiali non originari utilizzati o , se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione

- Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l'«assiemaggio» o le operazioni specifiche.
- Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

- Nell'elenco dell'allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.
- Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.
- Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura:
 - — applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;
 - — confezione di asole;
 - — rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;
 - — apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;
 - — stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

- Esempio per ex 9113 Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di materie tessili.
- La regola è:
- Fabbricazione in cui il valore dei materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Lavorazioni insufficienti

- Tutte le attività di conservazione del prodotto (cambio di imballaggio, di confezione , l'apposizione sul prodotto di etichette etc) quelle attività che da un punto di vista doganale vengono identificati come “Manipolazioni usuali” non possono mai essere considerati come sufficienti a conferire un origine.

Etichettatura

- In Italia non esiste l'obbligo di etichettare il prodotto con l'indicazione di origine.
- Attenzione agli esportatori che devono tenere conto delle norme del Paese estero di importazione .

Origine comune

La Commissione europea attraverso il sito :

- http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1621_en.htm
- http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm

elenca le regole di origine per i capitoli della tariffa doganali



European Commission unknown label

General Principles

N.B : when using the present rules, the principles/definitions of Annex 9 of Commission Regulation No 2454/93 (IPC) have to apply.

I. Definitions :

"Originating material" means a material whose country of origin, as determined under these rules, is the same country as the country in which the material is used in production.

"Non-originating material" means a material whose country of origin, as determined under these rules, is not the same country as the country in which that material is used in production.

"Chapter" means the first two digits of the classification in the Harmonised System (HS) nomenclature.

"Heading" means the first four digits of the classification in the Harmonised System (HS) nomenclature.

"Subheading" means the first six digits of the classification in the Harmonised System (HS) nomenclature.

"CC" means change from any other chapter.

"CTH" means change from any other heading.

"CTSH" means change from any other subheading.

"CTHS" means change to this split heading from any other split of this heading or from any other heading;

"CTSHS" means change to this split subheading from any other split of this subheading or from any other subheading or heading.

CHAPTER 11

Chapter residual rule applicable to mixtures

- 1- For the purposes of this residual rule, "mixing" means the deliberate and proportionally controlled operation consisting in bringing together two or more identical or different fungible materials.
2. The origin of a mixture of agricultural products shall be the country of origin of the materials that account for more than 50 % by weight of the mixture. The weight of materials of the same origin shall be taken together.
3. When none of the materials used meet the percentage required, the origin of the mixture shall be the country in which the mixing was carried out

General Principles- Definitions

"CC" means change from any other chapter.

"CTH" means change from any other heading.

"CTSH" means change from any other subheading.

"CTHS" means change to this split heading from any other split of this heading or from any other heading;

"CTSHS" means change to this split subheading from any other split of this subheading or from any other subheading or heading

Chapter 11 Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten.

11.01 Wheat or meslin flour.	CC
11.02 Cereal flours other than of wheat or meslin.	CC
11.03 Cereal groats, meal and pellets.	CC

Origine comune dei pezzi di ricambio

- Le aziende che producono prodotti industriali si trovano nella necessità di inviare i ricambi per garantire il buon funzionamento dei macchinari ceduti.
- La normativa comunitaria prevede regole diverse per l'origine comune e preferenziale da attribuire ai pezzi di ricambio.

Classificazione doganale

- Le merci a cui è applicabile il concetto di pezzi di ricambio e accessori sono quelle contenute nelle sezioni XVI, XVII e XVIII del taric.
- Sezione XVI capitolo 84 e 85
- Sezione XVII capitoli da 86 a 89
- Sezione XVIII Capitolo da 90 a 92

Origine comune

- Le regole per determinare l'origine comune sono contenute negli articoli 41 . 46 del Reg CEE 2454/93
- Gli accessori e pezzi di ricambio consegnati insieme ad un materiale , che fanno parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale



Esempio: se si esporta un macchinario del capitolo 84 ed unitamente al macchinario viene spedita una scheda elettronica specifica come pezzo di ricambio anche la scheda viene considerata della stessa origine del macchinario (esempio made in Italy) ancorché la scheda sia Made in Cina)

Questo vale anche quando i pezzi di ricambio vengono inviati dopo l'esportazione del macchinario solo se:

- a) l'indicazione è necessaria per l'importazione nel paese di destinazione
- b) se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio sono essenziali nella produzione del macchinario

Pezzi di ricambio essenziali

Si considerano pezzi di ricambio essenziali quelli che costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il funzionamento delle merci esportate ; sono caratteristiche di questi merci e sono destinati alla normale manutenzione e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

Origine preferenziale

Al fine di incentivare gli scambi internazionali, la UE, come parte contraente per tutti i Paesi membri, ha concluso nel corso degli anni con parecchi Stati accordi preferenziali reciproci in conseguenza dei quali i prodotti, considerati originari del Paese contraente di esportazione, ricevono all'importazione nell'altro Stato contraente un trattamento tariffario preferenziale, con abbattimento totale o parziale (ma progressivo nell'arco di tempo previsto nell'accordo) dell'aliquota daziaria autonomamente applicabile per il tipo di merce.

Origine preferenziale

- I Paesi con i quali la UE ha concluso i predetti accordi di associazione sono:

Origine preferenziale

- in Europa:

**Svizzera compreso il Liechtenstein,
Norvegia, Islanda, , Rep. di
Macedonia, Croazia, Albania,
Bosnia Erzegovina, Montenegro,
Serbia**

Origine preferenziale

- nell'area mediterranea: **Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Tunisia, Marocco, Ceuta e Melilla, Algeria, Siria;**

Origine preferenziale

- in Africa: **Sud Africa;**
- in America: **Messico, Cile.**
- In Asia : **Corea del Sud**

Accordi

- Le Gazzette Ufficiali UE possono essere reperiti sul sito dell'Unione Europea

<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

- Il sito ove reperire gli accordi

[http://ec.europa.eu/taxation_customs/
customs/customs_duties/rules_origin/
preferential/article_779_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm)

Accordi futuri

- Il 24 marzo 2011 è stato concluso un accordo di libero scambio con la Colombia e il Perù

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=691>

- La Commissione europea ha proposto agli Stati membri di iniziare i negoziati per un accordo di libero scambio con il Giappone.

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=823>

Origine preferenziale

L'origine preferenziale regola gli aspetti doganali dei rapporti tra la UE ed alcuni Paesi terzi:

- che hanno concluso con la UE accordi preferenziali reciproci
- che hanno concluso con la UE accordi preferenziali non reciproci
- beneficiari di concessioni unilateralmente decise dalla UE

Origine preferenziale

Ogni singolo accordo concluso dalla UE o atto di concessione unilaterale di benefici daziari contiene il cd “protocollo di origine”, che prevede le condizioni, osservando le quali, le merci possono essere considerate di origine preferenziale.

Origine preferenziale

Prodotti :

- interamente ottenuti
- considerati come sufficientemente lavorati o trasformati, secondo le regole previste analiticamente dai singoli accordi.

I criteri possono individuarsi nel:

- salto tariffario – fabbricazione in cui tutti i materiali non originari impiegati devono essere classificati in una voce doganale del S.A. a 4 cifre diversa da quella del prodotto ottenuto
- valore aggiunto minimo – fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non deve eccedere una percentuale (25% - 30% - 40% - 50%) del prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto

Esempio accordo con Algeria

- Ventilatori e simili, per usi industriali tariffic 8414
- Fabbricazione:
 - — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto;
 - e
 - — in cui il valore di tutti i materiali (non originari) utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Segue regola 8414

Oppure

- Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali (non originari) utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Origine preferenziale

- lavorazione che conferisce –
lavorazione minima che deve essere
effettuata con indicazione di una
lavorazione specifica oppure
trasformazione a partire da un
determinato materiale (regola prevista
nel campo tessile).

Origine preferenziale

- L'art. 27 del Reg CEE 2913/92 afferma che le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare delle misure tariffarie preferenziali contenute negli accordi che la Comunità ha stipulato con i singoli paesi .

Origine preferenziale

Ulteriore condizione prevista sia negli accordi che nelle concessioni unilaterali è la spedizione diretta , ossia deve esservi un titolo giustificativo del trasporto unico, redatto nello Stato di esportazione, sotto scorta del quale si effettuano le spedizioni anche con attraversamento di Paesi terzi.

Origine preferenziale

L'origine preferenziale può essere certificata dall'autorità doganale del paese esportatore con il rilascio del documento :

- Eur 1 o Eur MED (art. 110 D.A.C.)
- Dall'esportatore con la dichiarazione in fattura

(Il certificato di immissione in libera pratica ATR -solo per la Turchia- non attesta l'origine preferenziale)

Unione doganale

- In una unione doganale il presupposto dello scambio dei beni è dato non dall'origine ma dalla libera circolazione (pagamento dei dazi)
- L'unione Europea ha una unione doganale con la Turchia ,Andorra e San Marino

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/customs_unions/index_en.htm

Origine preferenziale EUR 1

Il certificato di circolazione EUR.1 e la domanda per il suo rilascio devono essere conformi ai modelli contenuti nell' allegato 21 del Reg Ce 2454/93, attesta l' origine preferenziale delle merci negli scambi con il Paese/i indicati nella casella 2 del formulario.

Origine preferenziale EUR 1

Viene rilasciato su richiesta scritta dell' esportatore o, sotto la responsabilità di quest' ultimo, del suo rappresentante autorizzato; alla domanda di rilascio deve essere allegato ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci Eur 1 o Eur 1 Med.

Origine preferenziale-dichiarazione in fattura

L' origine preferenziale può essere certificata, in luogo del certificato EUR 1, anche con una **dichiarazione sulla fattura**, a norma dell' art. 89 o 116 del Reg. Ce 2454/93 alle seguenti condizioni:

- **fino a € 6.000** per spedizione.
- **senza limiti di valori** per gli esportatori autorizzati dagli uffici doganali competenti per territorio (Circolare n. 227/D del 7.12.2000).

La “**dichiarazione su fattura**” deve essere compilata dall' esportatore, preferibilmente a macchina, o stampata sulla fattura, e deve recare la firma manoscritta in originale dell' esportatore stesso.

Esportatore autorizzato

- E' necessario richiedere una autorizzazione da inoltrare alla Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane competente per territorio ove ha sede amministrativa l'azienda
- Non è importante che l'operatore possieda unità di produzione poste in luoghi diversi ma nell'istanza deve concedere l'accesso in tutte le proprie filiali ed unità di produzione alle Autorità doganali al fine di consentire i necessari controlli.
- L'operatore è tenuto a richiedere una specifica autorizzazione per ciascun Paese di destinazione delle proprie merci in quanto non è consentito il rilascio, da parte della Agenzia delle Dogane , di una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui accordi prevedano, nel protocollo di origine, la figura dell'”esportatore autorizzato”

Origine preferenziale

Dichiarazione su fattura

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale 2.

Luogo e data.....3.

(firma dell' esportatore) ..4...

Origine preferenziale

Dichiarazione su fattura

1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla «CM».

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Origine preferenziale

Dichiarazione su fattura Eur - MED

L' esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale

cumulation applied with

no cumulation applied

Luogo e data

(firma dell' esportatore)

Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell' ambito di un regime preferenziale

Allegato I Reg Ce 1207/2001

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento(1)
sono originarie(2) e rispondono alle norme di origine che
disciplinano gli scambi preferenziali con(3)

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la
documentazione giustificativa.

Luogo e data

Nome e funzione della società

Firma

Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell' ambito di un regime preferenziale

(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, esse devono essere chiaramente indicate e contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

**“ ... descritte in questa fattura e
contrassegnate sono originarie ”**

(2) La Comunità, lo Stato membro o un paese partner

(3) Indicare il paese o i paesi partner interessati

Dichiarazione del fornitore a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

Allegato II Reg Ce 1207/2001

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....(1)

.....(2)

.....

che sono regolarmente fornite a(3) sono originarie(4) e rispondono
alle norme in

materia d' origine che regolano gli scambi preferenziali con(5) .

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal
al (6).

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente
dichiarazione.

Dichiarazione del fornitore a lungo termine per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la documentazione giustificativa.

.....(7)

.....(8)

.....(9)

- (1) Descrizione
- (2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture (es. numero del modello)
- (3) Nome della società rifornit 
- (4) La Comunit , lo stato membro o un paese partner
- (5) Indicare il paese o i paesi partner interessati
- (6) Inserire le date. Il periodo non dovrebbe superare i 12 mesi
- (7) Luogo e data
- (8) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della societ 
- (9) Firma

Prova origine Corea del Sud

L'accordo tra l'Unione Europea e la Corea del Sud non prevede l'utilizzo del documento EUR 1.

Prevede unicamente la dichiarazione in fattura.

- **fino a € 6.000** per spedizione.
- **senza limiti di valori** per gli esportatori autorizzati dagli uffici doganali competenti per territorio.

Trasporto diretto

- Una delle condizioni per poter beneficiare di riduzioni o esenzione del dazio il trasporto deve essere diretto. Se questo non avviene è fondamentale che venga emesso il certificato di non manipolazione

Origine cumulativa

Il cumulo dell' origine può essere:

- Bilaterale
- Diagonale
- Totale
- Regionale (nell' ambito del sistema **S.P.G.**)

Cumulo bilaterale

Il **cumulo bilaterale** si applica esclusivamente ai materiali originari di due Paesi partner.

I produttori di ciascun Paese partner possono utilizzare materiali e componenti che hanno origine dell' altro Paese come fossero originari del proprio.

Le lavorazioni eseguite in un Paese partner si sommano a quelle eseguite nell' altro Paese partner e conferiscono il carattere originario alle merci che tra loro si scambiano. (Accordo UE – Egitto)

Cumulo bilaterale

Es. Tessuto di lino (S.A. 5309), **originario di uno dei paesi dell'Unione Europea con preferenzialità delle norme di origine con l'Egitto**, viene esportato in Egitto dove viene tagliato e assemblato in indumenti da uomo e da donna. Gli indumenti sono esportati nella UE. Poiché il tessuto è originario della UE viene trattato come fosse originario dell'Egitto quando viene assemblato in indumenti. Gli indumenti finiti hanno origine preferenziale egiziana.

(Con il cumulo diagonale gli indumenti possono essere anche esportati in qualsiasi altro Paese associato con origine preferenziale egiziana).

Cumulo bilaterale

Es. Assemblaggio di circuiti integrati (voce SA 8542) in Israele utilizzando microchip originari della UE della stessa voce e altri materiali originari Israeliani.

I circuiti integrati sono considerati originari di Israele e hanno diritto al trattamento preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione di Eur 1 Israeliano, sebbene la semplice operazione di assemblaggio in Israele non sia considerata sufficiente secondo i criteri di base in materia di lavorazione.

Cumulo diagonale

Il **cumulo diagonale** si attua tra più di due Paesi.

Se i paesi A, B e C hanno siglato tra loro accordi e tutti applicano le stesse regole d'origine per quanto riguarda le lavorazioni o trasformazioni di materiali non originari, il Paese A può applicare il cumulo diagonale nei suoi scambi commerciali con gli altri due Paesi, se gli accordi prevedono tale cumulo.

Cumulo diagonale

Esempio:

L' Egitto produce un prodotto originario utilizzando componenti che hanno origine UE. Il prodotto finito avrà origine egiziana.

Il prodotto egiziano viene quindi esportato in Svizzera dove viene incorporato in un macchinario che contiene anche componenti di origine Turca.

Il macchinario prodotto in Svizzera ha origine svizzera poiché tutti i componenti utilizzati per produrlo hanno già carattere originario della zona ed i componenti originari dell' Egitto e della Turchia hanno subito lavorazioni e trasformazioni oltre la soglia minima .

Cumulo diagonale

Es. L' Egitto produce una merce con carattere originario utilizzando componenti di origine UE. Il prodotto finito, dall' Egitto, viene esportato in Giordania dove viene incorporato in una macchina che contiene anche componenti di origine Turca. La macchina prodotta ha origine giordana in quanto i componenti utilizzati per produrla avevano già il carattere originario della zona ed i componenti originari dell' Egitto hanno subito una lavorazione o trasformazione superiore alla soglia minima e i materiali turchi sono stati incorporati in prodotti originari sulla base di una lavorazione o trasformazione sufficiente.

Cumulo diagonale

Es. Apparecchi riceventi per la televisione (voce SA 8528) assemblati in Svizzera con componenti originari della Norvegia e della Comunità.

Detti apparecchi sono considerati originari della Svizzera e godono di un trattamento tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione del certificato di circolazione Eur 1.

Cumulo diagonale con Paneuromediterranei

Il cumulo Pan Euro Med è il termine con cui si indica il sistema di cumulo diagonale tra la Comunità europea ed un numero di Paesi europei e Mediterranei. Il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di paesi che non hanno concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari.

Cumulo paeneuromediterraneo

I paesi che operano con il sistema di **cumulo Pan Euromed** sono:

- Paesi UE (27 paesi)
- AELS (EFTA : Islanda, Principato del Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)
- Turchia
- Isole Faroer (**anche se non situate nell' area mediterranea**)
- Paesi mediterranei:
 - Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia)
 - Machrak (Egitto, Giordania, Libano e Siria)
 - Israele
 - Cisgiordania e Striscia di Gaza

In tali casi il cumulo diagonale è possibile sempreché tutte le parti contraenti coinvolte applichino le medesime regole d' origine e che tra loro esistano degli accordi.

GU UE C 156 del 26.05.2011

Data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

U.E.	PAESI E.F.T.A.				Paesi MACHRAK				PAESI MAGHREB			I. Faroer FO	Israele IL	Cisgiordania Striscia Gaza PS	Turchia TR
	Svizzera CH	Islanda IS	Liechtenstein LI	Norvegia NO	Egitto EG	Giordania JO	Libano LB	Siria SY	Algeria DZ	Marocco MA	Tunisia TN				
U.E.	1.01.06	1.01.06	1.01.06	1.01.06	1.03.06	1.07.06			1.11.07	1.12.05	1.08.06	1.12.05	1.01.06		27.07.06
Svizzera	1.01.06	1.08.05	1.08.05	1.08.05	1.08.07	17.07.07	1.01.07			1.03.05	1.06.05	1.01.06	1.07.05		1.09.07
Islanda	1.01.06	1.08.05	1.08.05	1.08.05	1.08.07	17.07.07	1.01.07			1.03.05	1.03.06	1.11.05	1.07.05		1.09.07
Liechtenstein	1.01.06	1.08.05	1.08.05	1.08.05	1.08.07	17.07.07	1.01.07			1.03.05	1.06.05	1.01.06	1.07.05		1.09.07
Norvegia	1.01.06	1.08.05	1.08.05	1.08.05	1.08.07	17.07.07	1.01.07			1.03.05	1.08.05	1.12.05	1.07.05		1.09.07
Egitto	1.03.06	1.08.07	1.08.07	1.08.07	1.08.07	6.07.06				6.07.06	6.07.06				1.03.07
Giordania	1.07.06	17.07.07	17.07.07	17.07.07	17.07.07	6.07.06				6.07.06	6.07.06		9.02.06		
Libano		1.01.07	1.01.07	1.01.07	1.01.07										
Siria															
Algeria	1.11.07														
Marocco	1.12.05	1.03.05	1.03.05	1.03.05	1.03.05	6.07.06	6.07.06				6.07.06				1.01.06
Tunisia	1.08.06	1.06.05	1.03.06	1.06.05	1.08.05	6.07.06	6.07.06			6.07.06					1.07.05
I.Faroer	1.12.05	1.01.06	1.11.05	1.01.06	1.12.05										
Israele	1.01.06	1.07.05	1.07.05	1.07.05	1.07.05		9.02.06								1.03.06
Cis. Str.Gaza	1.07.09														
Turchia	27.07.06	1.09.07	1.09.07	1.09.07	1.09.07	1.03.07				1.01.06	1.07.05		1.03.06		

Cumulo diagonale con i paesi dei Balcani Occidentali

I paesi che operano con il sistema di **cumulo diagonale con i paesi dei Balcani Occidentali** sono:

- Paesi UE (27 paesi)
 - Albania , Bosnia-Erzegovina , Croazia, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia , Montenegro, Serbia e Turchia
- o GU UE C 63 del 2.3.2012

Data di applicazione dei protocolli sulle norme d'origine che istituiscono un cumulo diagonale con i paesi dei balcani occidentali

	U.E.	Albania AL	Bosnia- Erzegovina BA	Croazia HR	Macedonia MK	Montenegro ME	Serbia RS	Turchia TR
U.E.		01.01.2007	01.07.2008	01.06.2011	01.01.2007	01.01.2008	08.12.2009	Per le merci contemplate dall'unione doganale UE/Turchia la data di applicazione è il 27 luglio 2006
AL	01.01.2007		22.11.2007	22.08.2007	26.07.2007	26.07.2007	24.10.2007	01.08.2011
BA	01.07.2007	22.11.2007		22.11.2007	22.11.2007	22.11.2007	24.10.2007	14.12.2011
HR	01.06.2011	22.08.2007	22.11.2007		22.08.2007	22.08.2007	24.10.2007	
MK	01.01.2007	26.07.2007	22.11.2007	22.8.2007		26.07.2007	24.10.2007	01.07.2009
ME	01.01.2008	26.07.2007	22.11.2007	22.8.2007	26.07.2007		24.10.2007	01.03.2010
RS	08.12.2009	24.10.2007	22.11.2007	24.10.2007	24.10.2007	24.10.2007		01.09.2010
TR	Per le merci.....	01.08.2011	14.12.2011		01.07.2009	01.03.2010	01.09.2010	

Cumulo diagonale UE

Paneuromediterraneo - Balcani

I paesi che operano con il sistema di **cumulo Pan Euromed** sono:

- Paesi UE (27 paesi)
- AELS (EFTA : Islanda, Principato del Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)
- Turchia
- Isole Faroer (**anche se non situate nell' area mediterranea**)
- Paesi mediterranei:
 - Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia)
 - Machrak (Egitto, Giordania, Libano e Siria)
 - Israele
 - Cisgiordania e Striscia di Gaza
 - Albania , Bosnia-Erzegovina , Croazia, Kosovo, Ex Repubblica Iugoslavia di Macedonia , Montenegro, Serbia

In tali casi il cumulo diagonale è possibile sempreché tutte le parti contraenti coinvolte applichino le medesime regole d' origine e che tra loro esistano degli accordi.

GU UE C 110 del 17.04.2013

Data di applicazione delle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	Paesi EFTA				Partecipanti al processo di Barcellona											Partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell'UE					
	UE	CH	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	B A	K O	ME	M L	R S
UE		1.1.06	1.1.06	1.1.06	1.12.05	1.11.07	1.3.06	1.1.06	1.7.06		1.12.05	1.7.09		1.8.06	(1)						
CH	1.1.06		1.8.05	1.8.05	1.1.06		1.8.07	1.7.05	17.7.07	1.1.07	1.3.05			1.6.05	1.9.07				(c) 1.9.12		
IS	1.1.06	1.8.05		1.8.05	1.11.05		1.8.07	1.7.05	17.7.07	1.10.7	1.3.05			1.3.06	1.9.07				(c) 1.10.12		
NO	1.1.06	1.8.05	1.8.05		1.12.05		1.8.07	1.7.05	17.7.07	1.10.7	1.3.05			1.8.05	1.9.07				(c) 1.11.12		
FO	1.12.05	1.1.06	1.11.05	1.12.05																	
DZ	1.11.07																				
EG	1.3.06	1.8.07	1.8.07	1.8.07					6.7.06		6.7.06			6.7.06	1.3.07						
IL	1.1.06	1.7.05	1.7.05	1.7.05					9.2.06						1.3.06						
JO	1.7.06	17.7.07	17.7.07	17.7.07			6.7.06	9.2.06			6.7.06			6.7.06	1.3.11						
LB		1.1.07	1.1.07	1.1.07																	

	UE	CH	IS	NO	FO	DZ	EG	IL	JO	LB	MA	PS	SY	TN	TR	AL	BA	KO	ME	ML	RS	HR	
MA	1.12.05	1.3.05	1.3.05	1.3.05			6.7.06		6.7.06					6.7.06	1.1.06								
PS	1.7.09																						
SY															1.1.07								
TN	1.8.06	1.6.05	1.3.06	1.8.05			6.7.06		6.7.06		6.7.06				1.7.05								
TR	(1)	1.9.07	1.9.07	1.9.07			1.3.07	1.3.06	1.3.11		1.1.06		1.1.07	1.7.05									
AL																							
BA																							
KO																							
ME		(c) 1.9.1 2	(c) 1.10.1 2	(c) 1.11.1 2																			
ML																							
RS																							
HR																							

Cumulo totale

Nel cumulo totale la lavorazione o trasformazione sufficiente non deve necessariamente essere effettuata nel territorio di un singolo Paese.

Pertanto, si tiene conto di tutte le lavorazioni o trasformazioni subite da un prodotto nell'ambito territoriale di un accordo di libero scambio, senza che i prodotti utilizzati debbano necessariamente essere originari di uno dei paesi partner. (E' attuato nella S.E.E. e con Tunisia, Algeria e Marocco)

Cumulo totale

Filato di cotone al 100%, di origine Indiana, importato in Portogallo viene trasformato in tessuto di cotone che mantiene il suo carattere non originario, poiché la regola dell'origine relativa ai tessuti impone la fabbricazione a partire dalla fibra. Il tessuto viene esportato in Norvegia, dove viene trasformato in indumenti ottenendo l'origine preferenziale, in quanto la trasformazione eseguita in Portogallo si aggiunge a quella eseguita in Norvegia per produrre Indumenti originari. Il requisito della doppia trasformazione (filato – tessuto – indumento) è stato soddisfatto nello SEE, quindi il prodotto finale ottiene il carattere originario dello SEE e, poiché il cumulo viene riconosciuto dai Paesi Pan Euro mediterranei, il prodotto può essere esportato all'interno della stessa zona in regime preferenziale con certificato EUR 1 MED.

Cumulo totale

Es. Fibre di cotone (voce SA 5201) di origine USA filate nella UE. Filato esportato in Tunisia e trasformato in tessuti di cotone (voce SA 5210). Le regole d'origine per i tessili tra la UE e la Tunisia, prevedono una doppia trasformazione per conferire il carattere originario ai beni prodotti con materiali non originari (lavorazione a partire da fibre naturali). Il cumulo totale somma la lavorazione subita dalla fibra di cotone nella UE e in Tunisia, per cui i tessuti di cotone sono considerati originari della Tunisia e godono del trattamento tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità, su presentazione di Eur 1 Tunisino. Pertanto, la differenza tra cumulo diagonale e cumulo totale è che, in questo secondo sistema, si tiene conto di tutte le lavorazioni per il conferimento dell'origine. Con il cumulo diagonale, il tessuto non avrebbe acquisito il carattere originario.

Cumulo regionale

Il cumulo regionale consente a un prodotto trasformato di acquisire l'origine in due fasi:

- Nella prima fase il prodotto trasformato acquisisce l'origine del gruppo regionale
- Nella seconda fase si attribuisce l'origine al Paese del gruppo regionale dove è avvenuta la trasformazione più significativa

Cumulo regionale

Es. televisore fabbricato nelle Filippine N.C.85287231 utilizzando materiali originari di diversi Paesi:

- 30% parti originarie del Giappone (JP)
- 25 % parti originarie delle Filippine (PH) ASEAN
- 18% parti originarie dell' Indonesia (ID) ASEAN
- 15% parti originarie di Singapore (SG) ASEAN
- 12% parti originarie della Thailandia (TH) ASEAN

L' origine del televisore sarà ASEAN perché i componenti del gruppo l raggiunge il 70% e in particolare sarà dichiarata l' origine Filippina dove è stata effettuata l' ultima trasformazione e dove è stato impiegato un maggior valore 25% rispetto a quello degli altri Paesi

Elenco degli accordi preferenziali

Accordo Preferenziale	Paesi	Regole d'origine/ cumulo	Prove di origine validità	Dichiarazione su fattura	Esportatore autorizzato
Paesi AELS	Svizzera	Cumulo diagonale "Pan- Europeo"	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Islanda				
	Norvegia				
S.E.E. Spazio Economico Europeo	C.E.	Cumulo totale e diagonale "Pan-Europeo"	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Islanda				
	Norvegia				
	Liechtenstein				
Paesi Balcanici occidentali	Macedonia ex Rep. Jugoslavia	Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Croazia				
TURCHIA	Prodotti agricoli trasformati e prodotti industriali	Nell'ambito dell'Unione Doganale certificato A.TR. - attesta l'immissione in libera pratica delle merci non l'origine			
	Prodotti C.E.C.A.	Cumulo diagonale "Pan- Europeo"	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Prodotti agricoli	Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 4		
Paesi del MAGHREB	Algeria	Cumulo bilaterale diagonale e totale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	Solo per P.S. per il rilascio di Eur1 previdimati
	Tunisia	Cumulo bilaterale diagonale e totale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	Solo per P.S. per il rilascio di Eur1 previdimati
	Marocco	Cumulo bilaterale diagonale e totale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	Solo per P.S. per il rilascio di Eur1 previdimati

Elenco degli accordi preferenziali

Accordo Preferenziale	Paesi	Regole d'origine/cumulo	Prove di origine validità	Dichiarazione su fattura	Esportatore autorizzato
	Israele	Cumulo bilaterale e diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Cisgiordania e Striscia di Gaza	Cumulo bilaterale e diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
Paesi MACHRAK	Egitto	Cumulo bilaterale e diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Giordania	Cumulo bilaterale e diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Libano	Cumulo bilaterale e diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Siria	Cumulo bilaterale diagonale	EUR 1 mesi 5 Per spedizioni postali EUR 2		
	ANDORRA (Prodotti agricoli esclusi dall'Unione Doganale)	Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	ISOLE FAROER	Cumulo bilaterale diagonale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	SUD AFRICA	Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione

Elenco degli accordi preferenziali

Accordo Preferenziale	Paesi	Regole d'origine/cumulo	Prove di origine validità	Dichiarazione su fattura	Esportatore autorizzato
	MESSICO	Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 10	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	CILE	Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 10	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	PAESI A.C.P. (Africa Caraibi Pacifico)	Cumulo bilaterale e totale	EUR 1 mesi 10	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE (PTOM)	Cumulo bilaterale e totale	EUR 1 mesi 10	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	SISTEMA PREFERENZE GENERALIZZATE (S.P.G.)	Cumulo bilaterale regionale e diagonale (CE-NO-CH)	FORM A mesi 10	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
PAESI BALCANICI OCCIDENTALI	Albania	art. 66 e da 98 a 123 del Reg. Ce 2454/93 Cumulo bilaterale	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione
	Bosnia Erzegovina				
	Serbia				
	Montenegro				
	CEUTA E MELILLA	Cumulo bilaterale con la CE e diagonale e totale ove applicabile con paesi partner della Ce	EUR 1 mesi 4	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione

Elenco degli accordi preferenziali

Accordo Preferenziale	Paesi	Regole d'origine/cumulo	Prove di origine validità	Dichiarazione su fattura	Esportatore autorizzato
	COREA DEL SUD	Cumulo bilaterale	Solo dichiarazione in fattura no EUR 1	senza autorizzazione fino a € 6.000 per spedizione	oltre € 6.000 per spedizione

- Nella GU UE L 303 del 31.10.2012 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio. Le preferenze tariffarie previste da questo regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le norme di origine da applicare per poter beneficiare delle preferenze SPG sono quelle contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 (DAC).

- Nella GU UE L 143 del 30.5.2013 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2013 della Commissione, del 29 maggio 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate. Quest'allegato sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2013, l'elenco dei paesi e territori beneficiari del sistema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate.

Paesi E.F.T.A

European Free Trade Association

L'Associazione Europea di Libero Scambio nasce nel 1960.

La convenzione stabilisce la liberalizzazione del commercio tra gli stati membri.

Attualmente ne fanno parte:

- IS – ISLANDA
- LI – PRINCIPATO DEL LIECHTESTEIN
- NO – REGNO DI NORVEGIA
- CH – CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Paesi del Maghreb

Con il termine *Maghreb* (in arabo *al-Maghrib*, "L'Occidente") si intende l'area nord-occidentale del continente africano che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

Ne fanno parte:

- DZ – Algeria
- MA – Marocco
- TN – Tunisia

Paesi Machrak

I paesi aderenti sono:

- EG – Egitto
- LB – Libano
- JO – Giordania
- SY – Siria

l'origine è attestata, sulla base delle regole stabilite dagli accordi, da certificati di circolazione Eur 1 (Eur 2 per le spedizioni postali).

PAESI – A.S.E.A.N.

Cumulo Regionale – Gruppo I

(The Association of Southeast Asian Nation)

- Brunei-Darussalam (BN)
- Cambogia (KH)
- Filippine (PH)
- Indonesia (ID)
- Laos (LA)
- Malaysia (MY)
- Singapore (SG)
- Thailandia (TH)
- Vietnam (VN)

PAESI C.AN. – M.C.C.A.

Cumulo Regionale – Gruppo II

❑ **Comunità Andina (C.AN.)**

- Bolivia (BO)
- Colombia (CO)
- Ecuador (EC)
- Perù (PE)

❑ **Mercato Comune Centroamericano e Panama (M.C.C.A)**

- Costa Rica (CR)
- El Salvador (SV)
- Guatemala (GT)
- Honduras (HN)
- Nicaragua (NI)
- Panama (PA)

PAESI – S.A.A.R.C.

Cumulo Regionale – Gruppo III

(South Asian Association for Regional Cooperation)

- Bangladesh (BD)
- Bhutan (BT)
- India (IN)
- Maldive (MV)
- Nepal (NP)
- Pakistan (PK)
- Sri Lanka (LK)

Paesi e territori d'oltre mare PTOM

DANIMARCA

- la Groenlandia (GL)

PAESI BASSI

- Aruba (AW)
- Antille olandesi (AN) divise dal 2008 in:
 - 2 territori autonomi (Curaçao e Sint-Maarten)
 - 3 comuni a statuto particolare integrati ai Paesi Bassi (Bonaire, Sheba e Santo-Eustachio).

Paesi e territori d'oltre mare PTOM

FRANCIA

- Mayotte (YT)
- Nuova Caledonia (NC)
- Polinesia francese (PF)
- Saint-Pierre e Miquelon (PM)
- Terre Australi e Antartiche Francesi (TF)
- Wallis e Futuna (WF)

Paesi e territori d'oltre mare

PTOM

REGNO UNITO

- Anguilla (AL)
- Isole Cayman (KY)
- Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali (GS)
- Isole Falkland (Malvine) (FK)
- Monserrat (MS)
- Isole Pitcairn (PN)
- Sant'Elena (SH)
- Territorio Antartico Britannico (Arcipelago delle Orcadi Australi, le Shetland Australi e un settore continentale che include la Penisola Antartica)
- Territorio britannico dell'oceano indiano (IO)
- Isole Turques-et-Caïques (TC)
- Isole Vergini britanniche (VG)

Stati A.C.P. AFRICA

- Angola (AO)	- Etiopia (ET)	- Malawi (MW)	- Senegal (SN)
- Benin (BJ)	- Gabon (GA)	- Mali (ML)	- Seichelles (SC)
- Botswana (BW)	- Ghana (GH)	- Mauritania (MR)	- Sier. Leone(SL)
- Burkina Faso (BF)	- Gambia (GM)	- Mauritius (MU)	- Somalia (SO)
- Burundi (BI)	- Gibuti (DJ)	- Mozambico (MZ)	- Sudan (SD)
- Camerun (CM)	- Guinea (GN)	- Namibia (NA)	- Swaziland (SZ)
- Capo Verde (CV)	- Guinea Bissau(GW)	- Niger (NE)	- Tanzania (TZ)
- Ciad (TD)	- Guinea Equatoriale (GQ)	- Nigeria (NG)	- Togo (TG)
- Comore (KM)	- Kenia (KE)	- Rep.Centrafricana (CF)	- Uganda (UG)
- Congo (CG)	- Lesotho (LS)	- Rep.D.del Congo (CD)	- Zambia (ZM)
- Costa d'avorio (CI)	- Liberia (LR)	- Rep.Sudafricana (ZA)	- Zimbabwe (ZW)
- Eritrea (ER)	- Madagascar (MG)	- Rwanda (RW)	

Stati A.C.P. CARAIBI

- Antigua e Barbuda (AG) - Guyana (GY)
- Bahamas (BS) - Haiti (HT)
- Barbados (BB)- Repubblica Dominicana (DO)
- Belize (BZ) - Saint Kitts e Nevis (KN)
- Cuba (CU)- Saint Vincent e Grenadin (VC)
- Dominica (DM)- Santa Lucia (LC)
- Giamaica (JM) - Suriname (SR)
- Grenada (GD)- Trinidad e Tobago (TT)

Stati A.C.P. PACIFICO

- Figi	(FJ)	- Papua Nuova Guinea	(PG)
- Isole Cook	(CK)	- Samoa	(WS)
- Isole Marshall	(MH)	- Sao Tome e Principe	(ST)
- Isole Salomone	(SB)	- Stati federati della Micronesia	(FM)
- Kiribati	(KI)	- Timor Est	(TL)
- Nauru	(NR)	- Tonga	(TO)
- Niue	(NU)	- Tuvalu	(TV)
- Palau	(PW)	- Vanuatu	(VU)

Or. Preferenziale ricambi

- Nel caso di esportazioni verso paesi con i quali esiste un accordo di regime preferenziale e viene richiesta l'emissione del certificato EUR 1 , EUR MED o dichiarazione in fattura si deve far riferimento alla norma sui pezzi di ricambio prevista dall'art. 103 del Reg CEE 2454/93

- Diversamente dalla norma dell'origine comune , in questo caso la regola prevede che
- A) il pezzo di ricambio deve essere sempre spedito insieme al macchinario (spedizione unica e non successiva)
- B) il valore del ricambio deve essere compreso nel prezzo del macchinario e non deve essere fatturato separatamente

- La norma dell'origine preferenziale prevede un tutt'uno con il macchinario quasi fossero parti non separabili.
- La fattura deve essere unica (macchinario comprensivo dei ricambi) e non deve avere l'indicazione separata del valore

Assortimenti

- I Kit – prodotti diversi venduti congiuntamente in un unico contenitore – si considerano di origine preferenziale a condizione che tutti i prodotti che li contengano siano originari. Un KIT composto da prodotti originari e non originari si considera originario a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'intero assortimento.

- Ciascuno dei prodotti che compongono l'assortimento, ad eccezione di quelli il cui valore non superi il 15 % del valore totale dell'assortimento, deve soddisfare i criteri di origine che si applicano alla voce nella quale sarebbe stato classificato se fosse stato presentato separatamente e non incluso in un assortimento, indipendentemente dalla voce nella quale è classificato l'assortimento completo.

- Non coincidenza tra origine preferenziale e non preferenziale in quanto un prodotto può rispondere ad entrambe le regole ma può anche soddisfare soltanto uno solo dei due concetti di origine

La certificazione d'origine preferenziale rilasciata dal fornitore

- Gli esportatori , che acquistano ed esportano prodotti verso paese con i quali abbiamo degli accordi di origine preferenziale devono richiedere, ai propri fornitori, al fine di attestare l'origine preferenziale delle merci che vengono loro cedute, una certificazione d'origine, utilizzando una apposita dichiarazione
- .Con questa dichiarazione scritta l'esportatore potrà provare, di fronte ad eventuali verifiche, l'attestazione di origine preferenziale delle proprie merci che verranno cedute all'estero ed in particolare giustificare l'emissione di eventuali Eur1 o di dichiarazioni di origine preferenziale in fattura.
- La dichiarazione da richiedere è quella prevista dal Reg CEE 1207/2001 – GUCI L 165 del 21.06.2011

I controlli da parte dell'Agenzia delle Dogane

- Il fornitore che compila una dichiarazione è tenuto a conservare, per almeno tre anni, tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione rilasciata.
- L'agenzia delle Dogane può disporre verifiche in materia di origine sia all'atto dell'espletamento delle formalità di importazione e/o esportazione sia "a posteriori" (fino ad un periodo massimo di tre anni).
- I motivi che possono indurre l'Agenzia delle Dogane a disporre una verifica sui documenti comprovanti l'origine delle merci possono essere diversi e fondati; talvolta la verifica può essere ricondotta a semplice "sondaggio" (verifica a campione).
- Inoltre, per effetto della mutua assistenza doganale che intercorre tra le Dogane dei Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale, può accadere che la verifica a carico dell'esportatore italiano scaturisca da specifiche richieste di indagine avviate da Autorità doganali estere, come peraltro può facilmente verificarsi l'ipotesi contraria (verifica sul fornitore extracomunitario per effetto di una richiesta da parte dell'Agenzia delle Dogane italiana).